

Brescia, lì 02.02.2018

SPETT.LE CLIENTE

Split payment

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, oltre ai soggetti già interessati, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi (c.d. **split payment**), viene esteso ai seguenti soggetti:

- **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona);
- **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- **società controllate** direttamente o indirettamente (ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ.) da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e società partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

Le modifiche introdotte hanno, quindi, lo scopo di estendere ancora di più l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di split payment rispetto al più recente ampliamento di platea operato dal D.L. 50/2017. Si rammenta in proposito che, dopo l'ampliamento di cui al suddetto articolo 1 del D.L. 50/2017, si sono succeduti due decreti di attuazione del MEF rispettivamente del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017 che hanno provveduto a definire i soggetti interessati dal meccanismo. Si specifica che per individuare le pubbliche amministrazioni e le società coinvolte dai nuovi obblighi devono essere consultati gli **appositi elenchi** pubblicati sul sito del Ministero costantemente "aggiornati".

L'elenco definitivo, emanato con decreto entro il **15 novembre** di ciascun anno, avrà effetti a partire dall'anno successivo. Per le società che ricadono nel controllo di soggetti in split payment o per le società inserite nell'indice FTSE MIB in corso d'anno entro il **30 settembre**, la disciplina dello split payment sarà applicabile solo nell'ambito delle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. È, inoltre, previsto che con un apposito decreto, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle norme in esame. Le disposizioni in esame hanno effetto dal 01/01/2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI: I contribuenti minimi e forfetari che emettono fattura nei confronti di un ente o impresa soggetto a split payment non sono tenuti ad indicare in fattura la dicitura "scissione dei pagamenti" essendo le operazioni effettuate da tali soggetti escluse dal meccanismo.

Studio Dott. Begni & Associati